

Assicurazioni Costruzione

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2010

Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 5

Le informazioni sul prodotto vuole contribuire a far comprendere meglio la documentazione contrattuale.

Per il contenuto e l'entità dei reciproci diritti e doveri fanno testo esclusivamente il contratto d'assicurazione e le Condizioni contrattuali (CC).

Il contratto assicurativo sottostà al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Per i contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein sarà applicata la legislazione locale, solo nel caso la legge lo prescriva. In questi casi sono valide, in complemento a queste condizioni, le «Disposizioni supplementari per i contratti d'assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein».

1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.

In internet ci troverà su: www.baloise.ch

2. Estensione della copertura assicurativa

Qui di seguito sono riportate informazioni relative alla copertura assicurativa in questione. Si tratta di una sintesi che vuole fornire una visione d'insieme semplificata. Per una descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni (esclusioni di copertura) occorre consultare le CC.

2.1. Costruzioni assicurabili

È possibile assicurare costruzioni nuove, ampliamenti, trasformazioni e rinnovi nei campi

- dell'edilizia (p. es. immobili residenziali, commerciali e amministrativi)
- del genio civile (p. es. strade, ponti e impianti di depurazione).

È possibile coassicurare anche le prestazioni di montaggio che devono essere fornite nell'ambito di un progetto di costruzione assicurato.

Viene assicurato il progetto di costruzione citato nel contratto di assicurazione, a partire dall'inizio del contratto fino al suo completamento o fino alla decorrenza concordata del contratto (assicurazione di progetto).

Soluzioni contrattuali specifiche con durata contrattuale pluriennale (p. es. contratti quadro per appaltatori generali) sono possibili previo accordo specifico.

2.2. Assicurazione Lavori di costruzione

L'assicurazione Lavori di costruzione aiuta tutti i partecipanti alla costruzione a limitare le conseguenze finanziarie dovute a danneggiamenti o distruzioni improvvisi e imprevisti nel progetto di costruzione.

Sono inoltre assicurati senza supplementi di premio:

- una somma adattata ai costi di costruzione per le spese di sgombero, di ricerca del danno, di demolizione e di ricostruzione
- i danni alle prestazioni di montaggio dovuti a un incendio e agli eventi naturali come pure le prove di funzionamento d'installazioni meccaniche.

Per le prestazioni di costruzione è possibile coassicurare incendio ed eventi naturali nell'ambito delle disposizioni di legge. Per gli edifici ciò è possibile solo nei cantoni di Obvaldo, Svitto, Uri, Appenzello Interno, Vallese, Ticino e Ginevra nonché nel Principato del Liechtenstein.

Qualche esempio di danni assicurati dall'assicurazione Lavori di costruzione:

- danneggiamento delle prestazioni di costruzione da parte di sconosciuti (vandalismo)
- inavvertenza, negligenza o azioni dannose intenzionali da parte di persone partecipanti alla costruzione
- crollo, smottamento dello scavo
- crollo di una soletta
- furto di parti o elementi già installati o montati
- incendio e eventi naturali per le prestazioni di costruzione, quali
 - > i lavori di sterro
 - > protezioni dello scavo
 - > i muri di sostegno, i lavori di consolidamento del terreno e i lavori di canalizzazione

- danneggiamento in seguito a errori nei piani e calcoli
- danneggiamento della costruzione in seguito alla caduta di impalcature, gru e altri mezzi ausiliari.

2.3. Assicurazione Responsabilità civile del committente

Il committente, in qualità di proprietario fondiario, è tenuto, secondo diverse disposizioni legali, a rispondere dei danni causati a terzi durante la realizzazione di un progetto. In primo piano vi è la responsabilità del committente come proprietario di terreno secondo art. 679 del codice civile in seguito a danni a terreni e immobili.

L'assicurazione Responsabilità civile del committente copre le pretese finanziarie di terzi, sollevate sulla base delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile, nei confronti del committente dell'opera per i danni materiali e le lesioni corporali in rapporto al suo progetto di costruzione e lo difende contro le pretese infondate.

Sono inoltre assicurati senza supplementi di premio:

- le spese adeguate sostenute per la prevenzione di un danno imminente
- la responsabilità civile risultante da lavori effettuati dallo stipulante ad eccezione dei lavori di sterro e dei lavori alle costruzioni portanti.

Qualche esempio di danni assicurati dall'assicurazione Responsabilità civile del committente:

- Durante una visita di cantiere, rovesciate una pila di assi posate sul tetto piatto. Queste, cadendo sul marciapiede, feriscono un passante.
- Il progetto di costruzione si trova in fase grezza. In seguito a un colpo di vento, una parte del tetto del vostro stabile si distacca e cade. Un veicolo di terzi posteggiato davanti allo stabile si danneggia.
- Durante i lavori di sterro, necessari per la costruzione di un garage sotterraneo, il terreno diventa instabile, si mette in movimento e provoca delle crepe agli stabili vicini.

Richieste di assicurazione individuali, adattate al singolo progetto di costruzione, possono essere concordate prevedendo condizioni particolari. Queste condizioni particolari possono prevedere estensioni di copertura o coperture supplementari nonché precisazioni alle condizioni contrattuali.

La copertura assicurativa stabilita dal contraente e le informazioni individuali, come p. es. la somma d'assicurazione convenuta, sono definite nel contratto d'assicurazione.

3. Validità temporale e territoriale

La copertura assicurativa inizia a decorrere dalla data indicata nel contratto assicurativo, comunque non prima dell'inizio dei lavori di costruzione.

Nell'assicurazione Lavori di costruzione sono assicurati i danni fino al completamento delle costruzioni assicurate o di relativi elementi parziali, fino all'occupazione, alla messa in funzione o al collaudo secondo le norme SIA.

Se le prestazioni di montaggio sono coassicurate, la copertura assicurativa è garantita fino al completo montaggio dei singoli gruppi o fino al termine di un eventuale ciclo di prova.

In entrambi i casi la copertura assicurativa termina al più tardi alla data convenuta nel contratto.

Nell'assicurazione Responsabilità civile del committente la copertura assicurativa si estende anche ai danni subentrati entro 24 mesi dalla scadenza del contratto d'assicurazione e segnalati alla Basilese entro e non oltre 60 mesi dalla fine del contratto.

L'assicurazione Lavori di costruzione e Responsabilità civile del committente riguarda i danni subentrati durante la validità contrattuale sul luogo assicurato (cantiere) designato nel contratto d'assicurazione.

4. Premio e franchigie

Il premio viene fissato per la durata dei lavori di costruzione (premio unico) e dev'essere versato anticipatamente. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura concordata.

Se il contratto d'assicurazione cessa prima che sia trascorsa la durata contrattuale concordata o prima del completamento del progetto di costruzione assicurato, la Basilese rimborserà al contraente il premio versato, conformemente alle prestazioni fino ad allora realizzate. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero al momento dell'annullamento del contratto, se

- il contraente disdice il contratto d'assicurazione entro 12 mesi dalla conclusione dello stesso a seguito di un sinistro
- il contratto d'assicurazione decade a causa di un danno totale risarcito dalla Basilese.

In caso di sinistro, come concordato, una parte del sinistro sarà a carico del contraente (franchigia).

5. Ritardo nel pagamento e conseguenze del sollecito

Se il premio non viene pagato nonostante un sollecito scritto, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima rimane senza esito, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto assicurativo può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Al contraente non viene accordata alcuna copertura assicurativa per il periodo dell'interruzione neppure dopo la riattivazione.

Il contratto d'assicurazione scade 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclaims legalmente il premio dovuto (esecuzione).

6. Altri obblighi del contraente

Il contraente deve rispondere alle domande della proposta assicurativa in maniera completa e veritiera (obbligo di notifica precontrattuale). Durante il periodo contrattuale, le modifiche dei fatti rilevanti per la valutazione del rischio e riguardanti gli elementi indicati sulla proposta assicurativa (aggravamento del rischio) vanno comunicate alla Basilese.

In caso di sinistro occorre informare immediatamente la Basilese.

Il contraente è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica). Alla Basilese devono essere fornite tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo di informazioni). Per l'ammontare del danno spetta al contraente l'onere della prova (ricevute, giustificativi).

In caso di furto/vandalismo si dovrà informare immediatamente la polizza; il contraente dovrà informare la Basilese in caso di ritrovamento e/o restituzione della refurtiva o di parte di essa o se riceverà notizie al riguardo.

In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Se la violazione di un obbligo influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua entità, la Basilese può ridurre o addirittura negare una prestazione.

7. Danno causato per propria colpa

In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da negligenza grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione.

8. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'espiazione
Ambedue le parti contrattuali	Caso di sinistro per il quale è stata corrisposta una prestazione da parte della Basilese	Assicuratore: al più tardi al momento del pagamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente
		Contraente: al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento	14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore
Contraente	L'oggetto di costruzione rispettivamente di montaggio assicurato cambia nella sua totalità il proprietario (cambiamento di proprietà, non valevole per persone giuridiche)	Assicuratore: 14 giorni dopo aver preso atto del nuovo proprietario	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del nuovo proprietario
		Contraente: 30 giorni dal cambiamento di proprietà (registrazione nel catasto)	Passaggio di proprietà (registrazione nel catasto)
Contraente	Aumento di premio in seguito ad un importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento di premio	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Contravvenzione all'obbligo di Informazioni precontrattuali previsto dall'art. 3 LCA	4 settimane a partire dal momento in cui se ne viene a conoscenza, al più tardi 1 anno dopo la conclusione del contratto	Ricezione della disdetta
Assicuratore	Contravvenzione all'obbligo di notifica precontrattuale	4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione	Ricezione della disdetta
	Importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica dell'aggravamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricezione della disdetta

Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l'intero contratto assicurativo. La disdetta deve essere inoltrata in forma scritta.

Motivi dell'espiazione	Momento dell'espiazione
Scadenza della durata contrattuale concordata	Scadenza del contratto
Completamento del progetto di costruzione o di montaggio assicurato (assicurazione Lavori di costruzione)	Prestazioni di costruzione: Dopo il completamento, l'acquisto, la messa in funzione, il collaudo degli immobili/elementi parziali assicurati, secondo le norme SIA Prestazioni di montaggio: Dopo il montaggio, la messa in funzione e il completamento di un eventuale ciclo di prova
Fallimento del contraente	Apertura del fallimento

9. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente, corretto e protetto da abusi delle incombenze contrattuali, le imprese assicurative ricorrono all'elaborazione elettronica dei dati. I suoi dati vengono trattati dalla Basilese conformemente alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), in base alla quale l'elaborazione dei dati è lecita, se autorizzata dalla LPD, da altre norme giuridiche o se lei ha concesso la sua autorizzazione in merito.

Clausola per la concessione d'autorizzazione: In vista dell'elaborazione dei dati, la proposta d'assicurazione contiene una clausola che ci autorizza a effettuare l'elaborazione dei dati in conformità alla legge.

Elaborazione dei dati: Elaborare comporta ogni tipo di approccio con i dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usati, come la ricerca, la custodia, l'uso, la rielaborazione, la notifica, l'archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese elabora i dati rilevanti per le conclusioni contrattuali, come pure per il disbrigo delle incombenze contrattuali e dei sinistri. In prima linea vengono elaborati i dati del contraente riportati nella proposta d'assicurazione e nella notifica dei sinistri. Se del caso, la Basilese chiede informazioni a terzi (p. es.: assicuratore precedente). Infine la Basilese può elaborare i dati anche nell'ambito di ottimizzazioni del prodotto, come pure per motivi di marketing interno. Nella proposta d'assicurazione viene fatto notare al contraente che ha la possibilità di richiedere per iscritto alla Basilese di non essere proposto per tali scopi.

Scambio dei dati: Nell'interesse di tutti gli assicurati, può avere luogo secondo i casi uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera o all'estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all'estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese dipende dalla trasmissione sia interna che esterna dei suoi dati.

Abusi in campo assicurativo: Per combattere gli abusi in campo assicurativo la Basilese è connessa al Sistema centrale d'Informazioni degli assicuratori. In questo registro sono indicati coloro che si sono resi colpevoli di frode o di tentata frode verso la Basilese.

Gli intermediari possono ricevere i dati riguardanti il contraente disponibili presso la Basilese, necessari per la gestione e la consulenza. Gli intermediari sono obbligati per legge e per contratto ad osservare il loro particolare dovere di segretezza e le disposizioni della LPD. I broker indipendenti hanno diritto di accesso a questi dati solo se sono espressamente autorizzati dal cliente.

Diritto di Informazioni e di rettifica: A norma della LPD, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inoltre pretendere che vengano rettificati i dati inesatti.

10. Reclami

L'accettazione dei reclami è effettuata presso i seguenti recapiti:

Basilese Assicurazione SA
Gestione delle reclamazioni
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800
E-mail: reclamazioni@baloise.ch

Condizioni contrattuali

Nel contratto d'assicurazione valgono esclusivamente le spiegazioni dei termini stampati in *corsivo* citate nelle definizioni delle condizioni contrattuali.

Assicurazione Lavori di costruzione

Per i danni alla costruzione

Sono assicurati:

LC1

- come indicate nel contratto d'assicurazione
 - > le prestazioni in materia di costruzione
 - > le prestazioni di montaggio, incluso le prove di funzionamento compresi i relativi materiali ed elementi costruttivi
- gli interessi alla copertura delle conseguenze finanziarie nutriti da tutti i partecipanti alla costruzione

in seguito a danneggiamento o distruzione che subentra in modo *imprevisto e improvviso*, che si verifica durante la durata dell'assicurazione.

LC2

- quelle prestazioni di costruzione che non possono essere assicurate presso un istituto cantonale o privato (a seconda del Cantone, p. es. lavori di consolidamento di scavi di fondazione e lavori di sistemazione dell'area circostante e condutture)
- installazioni tecniche durante il montaggio e le prove di funzionamento contro i danni dovuti al *fuoco* e agli *eventi naturali*.

LC3

il furto di oggetti assicurati che sono fissi all'immobile in costruzione.

LC4

l'anticipo delle prestazioni dovute dall'assicuratore responsabilità civile di un partecipante alla costruzione dell'opera, nei limiti dell'assicurazione Lavori di costruzione.

LC5

le spese sostenute per ristabilire la situazione esistente immediatamente prima del sinistro.

LC6

- le spese
- necessarie per la localizzazione del danno
 - di demolizione e di ricostruzione di parti assicurate, ma non danneggiate, dell'opera
 - necessarie allo sgombero dei detriti di cose assicurate e alla loro eliminazione.

Unicamente in base a convenzione speciale sono inoltre assicurati:

LC7

le impalcature, puntellazioni, palancole, cassetture, strutture portanti di tetti provvisori, centine d'armatura e le installazioni di cantiere.

LC8

le spese per la ricostruzione delle scarpate o del terreno se non fanno parte delle prestazioni assicurate.

LC9

le costruzioni esistenti e anche le loro installazioni tecniche esistenti.

LC10

i beni mobili che si trovano nelle costruzioni esistenti designate nel contratto d'assicurazione.

LC11

gli attrezzi, utensili e le macchine edili.

LC12

Periodo di *maintenance* di un anno

LC13

Periodo di *maintenance* di due anni

Nel quadro della legislazione locale possono ugualmente essere assicurate per le prestazioni di costruzione:

LC20

il *fuoco*.

LC21

gli *eventi naturali*.

Base per determinare le somme d'assicurazione

LC30

Per le prestazioni di costruzione e di montaggio, la totalità delle spese previste per le prestazioni assicurate (Codice di costi di costruzione CCC 1-4) compresi

- gli onorari per il progetto e la direzione lavori
- le proprie prestazioni del committente sulla base del materiale di costruzione e dei salari usuali dell'artigianato.
- i costi doganali e di trasporto

LC31

Le somme d'assicurazione convenute per le assicurazioni supplementari secondo TC7 fino a TC11 e per ulteriori assicurazioni supplementari verranno fissate, secondo il vostro fabbisogno, a *primo rischio*.

Le somme d'assicurazione convenute per le coperture supplementari a *primo rischio* s'intendono per la durata del contratto (garanzia unica).

Non sono assicurati:

LC40

un'eventuale diminuzione di valore risultante dalla riparazione.

LC41

Le spese supplementari che risultano da un cambiamento nel modo di costruire (p. es. per un successivo consolidamento di scavi di fondazione) o derivanti dal fatto che al momento del ripristino vengono eseguite migliorie rispetto allo stato immediatamente precedente al sinistro.

LC42

le influenze atmosferiche, i livelli delle acque che sono prevedibili secondo la stagione e le condizioni locali.

LC43

le spese sostenute per l'eliminazione

- dei difetti di costruzione o di esecuzione secondo la norma SIA 118; Se un difetto provoca però un incidente di costruzione *imprevisto* e *improvviso*, la Basilese indennizza il danno deducendo dal risarcimento le spese che senza l'incidente di costruzione si sarebbero comunque dovute sostenere per eliminare il difetto.
- di *difetti estetici*
- dei danni sui vetri, vasche da bagno e da doccia, lavabi, rivestimenti di cucine, elementi di copertura, ecc. (p. es. graffi, raschiature)
- di macchie di pitture o d'intonaci.

LC44

i danni economici

quali la perdita del reddito, d'interessi, le multe convenzionali.

LC45

i danni di responsabilità civile

che devono essere sopportati dall'assicuratore responsabilità civile di un partecipante alla costruzione.

LC46

Eventi catastrofici

- eventi bellici
- violazione della neutralità
- rivoluzioni, ribellioni, rivolte
- disordini interni (atti di violenza diretti contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure che ne conseguono
- terremoti (scoscendimenti causati da fenomeni tettonici della crosta terrestre)
- eruzioni vulcaniche
- acqua di laghi artificiali o di altri impianti idrici, indipendentemente dalla loro causa
- cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo, indipendentemente dalla loro causa.

Assicurazione Responsabilità civile del committente

Per i danni provocati dalla costruzione o da persone partecipanti alla costruzione

Sono assicurati:

RCC1

È assicurata la responsabilità civile legale in caso di lesioni corporali e di danni materiali derivanti dalla costruzione designata nel contratto d'assicurazione, purchè il danno abbia un nesso causale con la demolizione, la costruzione o la trasformazione dell'opera progettata, con lo stato del terreno che ne fa parte, con l'esercizio dei diritti di proprietà ad essa inerenti o con l'adempimento degli obblighi di manutenzione.

RCC2

È pure assicurata la responsabilità in caso di lesioni corporali e danni materiali derivanti dall'inquinamento dell'ambiente se questo è la conseguenza di un evento unico, *improvviso* e *imprevisto* e che necessita, inoltre, di misure immediate come:

- l'annuncio alle autorità competenti
- l'allarme alla popolazione
- l'adozione di misure preventive o di misure atte a limitare il danno

È considerato come inquinamento dell'ambiente la perturbazione prolungata dello stato naturale dell'aria, delle acque (compreso le acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna, quando in seguito a questa perturbazione ne risultano degli effetti dannosi o altro alla salute dell'uomo o ai beni materiali.

RCC3

L'assicurazione si estende

- all'indennità di pretese giustificate
- alla difesa contro le pretese ingiustificate.

RCC4

Le prestazioni contrattuali comprendono nei limiti della somma assicurativa convenuta gli interessi del danno, le spese giuridiche, giudiziarie, di perizia e altre spese.

RCC5

Le spese sostenute per delle misure adeguate al fine di evitare un danno imminente in seguito ad un evento *imprevisto* (*costi di prevenzione del danno*).

Unicamente in base a convenzione speciale è assicurata la responsabilità civile riguardante i:

RCC7

danni dovuti a delle prestazioni dello stipulante d'assicurazione risultanti da lavori di sterro e di lavori alla costruzione portante. L'allestimento dei piani, la direzione lavori (p. es. calcoli statici, direzione locale dei lavori, ecc.) come pure le sistemazioni interne e i materiali forniti sono compresi nella copertura di base.

RCC8

danni dovuti a una responsabilità legale d'impresari ferroviarie assunte contrattualmente.

RCC9

danni economici puri.

Persone assicurate

RCC20

È assicurata la responsabilità civile

- del contraente in qualità di committente del progetto
- del proprietario del terreno facente parte del progetto di costruzione
- del beneficiario di un diritto di superficie
- del locatario in qualità di committente (p. es. ampliamenti da parte del locatario)
- dei lavoratori e degli altri ausiliari del contraente.

Somma assicurativa

RCC21

L'entità della prestazione della Basilese è limitata dalla somma assicurativa prestabilita nel contratto di assicurazione. Tale importo vale come garanzia unica per tutta la durata contrattuale, ossia viene corrisposto al massimo una sola volta per tutti i sinistri che si verificheranno e le *spese di prevenzione di danni*.

Nessuna copertura assicurativa per

RCC30

le pretese avanzate dal contraente come pure pretese per danni concernenti la persona del contraente.

RCC31

la responsabilità degli impresari indipendenti ai quali lo stipulante d'assicurazione ha fatto ricorso, come impresari di costruzione, architetti, ingegneri, geologi, ecc.

RCC32

le pretese di ricorso di terzi per danni provocati dai lavoratori e ausiliari dello stipulante d'assicurazione.

RCC33

le pretese per danni economici puri che non risultano né da una lesione corporale, né da un danno materiale assicurato causato a un danneggiato.

RCC34

pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto che eccede le prescrizioni legali.

RCC35

i danni e i *costi di prevenzione del danno* in relazione con dei rischi per i quali una legislazione prescrive la conclusione di un'assicurazione Responsabilità civile o il deposito di una sicurezza.

RCC36

pretese per danni riguardanti il progetto di costruzione, gli stabili che ne fanno parte e che sono designati nella polizza, inclusi i beni mobili ivi sistemati e il relativo terreno.

RCC37

i danni che sopraggiungono gradualmente.

RCC38

dei danni la cui sopravvenienza avrebbe dovuto essere attesa con grande probabilità dagli assicurati (costi inevitabili).
Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente accettato con la scelta di un determinato metodo di lavoro allo scopo di ridurre i costi o accelerare i lavori (p. es. in caso di rinuncia alla necessaria protezione dello scavo di fondazione).

RCC39

i danni a cose

- prese, affittate o in locazione da un assicurato
- con o sulle quali un assicurato esercita od omette di esercitare un'attività.

RCC40

i danni all'ambiente (danni ecologici).

RCC41

le pretese derivanti

- da luoghi contaminati (p. es. materiali di scavo contaminati)
- di installazioni di deposito per il trattamento o l'eliminazione di residui o altri rifiuti.

RCC42

i costi di prevenzione di danni dovuti

- all'eliminazione di una situazione di pericolo (p. es. rinuncia alla protezione dello scavo di fondazione)
- alla localizzazione di falle, di perturbazioni di funzionamento delle cause del danno
- allo svuotamento e riempimento di impianti contenenti sostanze dannose come pure le spese sostenute per la riparazione o trasformazione (p. es. spese di risanamento).

RCC43

le pretese per danni dovuti alla diminuzione della produttività o al prosciugamento di sorgenti.

le spese necessarie per garantire l'approvvigionamento compromesso d'acqua potabile sono tuttavia coperte nell'ambito del contratto; le prestazioni della Basilese sono limitate, nel quadro della somma d'assicurazione convenuta, a una somma massima di CHF 500 000.– per evento.

RCC44

le pretese risultanti da danni in relazione diretta o indiretta con l'amianto o prodotti che contengono dell'amianto.

RCC45

la responsabilità per danni di origine nucleare ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le relative spese.

Generalità

Per l'Assicurazione Lavori di costruzione e Assicurazione Responsabilità civile del committente

G1

Validità temporale

Decorrenza della copertura assicurativa

La copertura assicurativa inizia a decorrere con l'inizio dei lavori assicurati, al più presto alla data convenuta nel contratto.

È coassicurato anche lo scarico sul cantiere delle cose assicurate, a condizione che non esista alcun'altra assicurazione (copertura sussidiaria).

Fine della copertura assicurativa

→ Per le prestazioni di costruzione:

Quando le costruzioni assicurate o le relative parti degli oggetti interessati sono state terminate, occupate, messe in servizio o collaudate secondo le norme SIA.

In caso di realizzazione in modo scaglionato di unità abitative (case unifamiliari/plurifamiliari ecc.) o di lotti di costruzione la copertura assicurativa si estingue nel momento in cui tutte le prestazioni relative alla costruzione dell'unità interessata sono state collaudate o sono da intendersi come tali.

→ Per le prestazioni di montaggio:

Nel momento in cui termina il funzionamento di prova dopo la conclusione dei lavori di montaggio o non appena avviene il collaudo ad opera del committente o quando il fornitore ha dichiarato l'idoneità al funzionamento, a seconda di ciò che si verifica prima,

ma in ogni caso al più tardi nella data definita nel contratto.

→ Solo per l'assicurazione responsabilità civile del committente:

L'assicurazione si estende ai danni che si verificano durante la durata del contratto o entro 24 mesi dalla scadenza dello stesso e comunicati non oltre 60 mesi dal termine del contratto alla Basilese

G2

Premi

Il premio per l'intera durata contrattuale deve essere corrisposto in anticipo.

Calcolo definitivo dei premi

Per i progetti di costruzione con costi inferiori ai CHF 5 000 000.– si rinuncia, alla fine del progetto, ad un calcolo definitivo dei premi.

G3

Validità territoriale

La copertura assicurativa si estende ai luoghi di costruzione e di montaggio definiti nel contratto. Il trasporto all'interno dei luoghi di costruzione e montaggio è coassicurato.

G4

Obbligo di notifica

In caso di reticenza nell'osservanza dell'obbligo di notifica precontrattuale da parte dello stipulante, la Basilese può disdire il contratto in forma scritta. Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della stessa. La disdetta entra in vigore con la ricezione da parte dello stipulante.

In caso di disdetta del contratto da parte della Basilese, il suo obbligo di fornire prestazioni si estingue per i danni già intervenuti, se il loro insorgere o la loro estensione

- è stata influenzata dalla mancata o dall'inesatta notifica del fatto rilevante alla valutazione del rischio
- è da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era informata in misura sufficiente a causa della reticenza nell'osservanza dell'obbligo di notifica.

G5

Aggravamento/diminuzione del rischio

Ogni modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio e che è stato definito dalle parti alla conclusione del contratto, dev'essere immediatamente comunicata per iscritto alla Basilese.

In caso di aggravamento del rischio la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto, entro un mese a partire dalla ricezione della notifica, oppure disdire il contratto osservando il termine di un mese. Se lo stipulante non fosse d'accordo con l'aumento dei premi, ha lo stesso diritto di disdetta.

In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato a partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'espiazione del contratto.

In caso di diminuzione del rischio, il premio verrà ridotto nella misura in cui il premio precedente superi il premio per il rischio modificato.

G6

Obblighi di diligenza e doveri**→ Indicazioni generali:**

Il contraente è tenuto all'obbligo di diligenza e in particolare ad adottare, in base alle circostanze, le idonee misure per la protezione dei beni assicurati contro i rischi assicurati.

Nell'esecuzione della costruzione gli assicurati e le altre parti coinvolte sono tenuti a rispettare le prescrizioni previste dalla legge e dalle autorità, le regole riconosciute della tecnica e dell'arte edilizia nonché gli obblighi definiti contrattualmente. In particolare deve essere rispettata la norma SIA 118.

Per pianificazione, calcolo, direzione dei lavori relativi a misure di geotecnica, incl. modifiche del terreno e abbassamenti dell'acqua di falda, disposizioni delle sottofondazioni e collocazione dei sottopassaggi, palancolate o lavori di perforazione e interventi nelle strutture portanti ecc. deve essere stipulato un contratto con uno studio ingegneristico dall'idonea competenza specialistica e le cui istruzioni devono essere rispettate.

→ Per l'assicurazione Responsabilità civile del committente

La Basilese, in qualità di rappresentante del contraente, conduce le trattative con il danneggiato. La liquidazione delle pretese del danneggiato è per l'assicurato impegnativa.

Se non si viene a un accordo con il danneggiato e se vengono adite le vie legali, gli assicurati devono lasciare alla Basilese la guida per lo svolgimento di un processo civile.

Gli assicurati non sono autorizzati a trattare con il danneggiato o il suo rappresentante per pretese d'indennità, a riconoscere qualsiasi credito, a concludere transazioni ed effettuare indennità.

G7

Prescrizioni di sicurezza

Errori e omissioni a conoscenza o che potrebbero essere note al contraente o qualsivoglia altro avente contrattualmente diritto e che possono essere causa di danni, devono essere rimosse o fatte rimuovere al più presto a proprie spese.

G8

Spese

Le ulteriori spese amministrative causate dal contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare questi costi sostenuti anche come spese a forfait (tasse). Regolamentazione delle spese disponibile sul sito www.baloise.ch

In caso di sinistro

Misure d'urgenza

S1

Informazioni

La Basilese deve essere immediatamente informata in caso di sinistro al numero 00800 24 800 800 o al numero +41 61 285 28 28 in caso di difficoltà di collegamento dall'estero.

In caso di furto, danneggiamenti dolosi e disordini interni è inoltre necessario:

- avvisare immediatamente la polizia, richiedere un'inchiesta ufficiale e non cancellare o modificare le tracce senza il consenso della polizia
- avvisare immediatamente la Basilese se vengono recuperate cose rubate oppure se il contraente riceve notizie al loro riguardo.

S2

Diminuzione del danno

Durante e dopo il sinistro fare quanto è possibile per conservare e salvare le cose assicurate e per limitare il danno. Eventuali istruzioni imposte dalla Basilese sono da seguire.

S3

Divieto di modifiche

Evitare modifiche alle cose danneggiate che possono rendere difficile o impossibile l'accertamento della causa del sinistro o la stima del danno. Escluse sono le misure che vengono prese allo scopo di limitare il danno o che sono nell'interesse pubblico.

Determinazione e trattazione del sinistro

S4

Obbligo della prova

- L'entità del danno deve essere provata (p. es. con ricevute e pezze giustificative).
- La somma d'assicurazione non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro.
- Le parti colpite dal danno devono essere messe a disposizione della Basilese, su sua richiesta.

S5

Procedura peritale

Ogni contraente può richiedere lo svolgimento di una procedura peritale extragiudiziale. Ogni parte sostiene i costi del proprio perito; le spese dell'arbitro sono a carico di entrambe le parti al 50%.

Disdetta in caso di sinistro

S6

Termine di disdetta

Dopo un sinistro risarcibile, il contratto può essere disdetto

- dal contraente entro 14 giorni dal giorno in cui è venuto a conoscenza del pagamento dell'indennità,
- dalla Basilese entro il giorno del pagamento dell'indennità.

S7

Scadenza della copertura assicurativa

- Se il contraente disdice il contratto, la copertura assicurativa scade 14 giorni dal momento in cui la Basilese riceve la disdetta.
- Se il contratto viene disdetto dalla Basilese, la copertura assicurativa scade 30 giorni dopo che il contraente ha ricevuto la disdetta.

Indicazioni generali

S8

Spese per la limitazione del danno

Nel limite della somma d'assicurazione vengono indennizzati anche le spese per la limitazione del danno secondo la condizione S2. Se queste spese e l'indennità superano insieme la somma d'assicurazione, esse sono risarcite soltanto se si tratta di spese fatte per ordine della Basilese. Spese per le prestazioni di pompieri pubblici, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso, non vengono indennizzate.

S9

Violazione degli obblighi

Se un assicurato viola in modo colposo le prescrizioni legali o contrattuali o gli obblighi, il risarcimento può essere ridotto nella misura in cui il suo comportamento ha influenzato il verificarsi del danno, l'ammontare o la prova dello stesso.

S10

Sottoassicurazione

Se in caso di sinistro si constata che la somma assicurativa convenuta al momento della stipulazione dell'assicurazione è inferiore a quanto stabilito in LC30, la Basilese risarcirà i danni solo in proporzione alla somma richiesta.

In presenza di assicurazioni complementari con somme assicurative al *primo rischio* non si applicherà alcuna sottoassicurazione.

S11

Diritti di risarcimento nei confronti di terzi

I diritti di risarcimento spettanti al contraente o agli aventi diritto nei confronti di terzi passano alla Basilese qualora quest'ultima abbia erogato prestazioni.

Definizioni

Nel quadro delle presenti condizioni contrattuali i seguenti termini si intendono esclusivamente nella maniera qui descritta.

CCC

CCC è l'abbreviazione di codice dei costi di costruzione. Il codice dei costi di costruzione contiene tutte le prestazioni necessarie durante la fase di costruzione. A ogni singola prestazione viene attribuito un determinato numero in base agli standard internazionali. In linea di massima per l'assicurazione costruzioni sono determinanti CCC 1-4, compresi gli onorari:

- 1 = lavori di preparazione
- 2 = stabile
- 3 = installazioni aziendali
- 4 = ambiente esterno.

Costi di prevenzione del danno

Spese a carico del contraente in seguito al verificarsi di un evento imprevisto per idonee misure per la prevenzione di un danno imminente assicurato.

Difetti estetici

Con la definizione difetti estetici si intende uno stato di natura estetica non gradevole alla vista che però non pregiudica la funzionalità di un'opera o di una parte di essa

Fuoco/eventi naturali

→ Fuoco

Danni dovuti a incendio, azione repentina ed effetto accidentale di fumo, fulmine, esplosione, implosione, caduta e atterraggio di fortuna di aeroplani, veicoli spaziali o loro parti.

Non sono equiparabili a danni dovuti a fuoco i danni generati da cause diverse da quelle citate, in particolare abbruciacchiature, incendio utile o effetto del calore.

→ Eventi naturali

Danni causati da piene, inondazioni, tempesta (= vento di almeno 75 km/h), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, cadute di sassi, scoscendimenti.

Non sono equiparabili a danni causati da elementi naturali i danni generati da cause diverse da quelle citate, e in particolare cedimento del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, movimenti artificiali del terreno, neve che scivola dai tetti, acque dal sottosuolo o rigurgito d'acqua dalla canalizzazione

→ Danni indiretti (Fuoco/eventi naturali)

I danni da furto e acqua conseguenti a danni di fuoco ed eventi naturali

Imprevisto

Per imprevisto si intendono danni e distruzioni che né il contraente, il suo rappresentante o il responsabile della direzione tecnica hanno previsto tempestivamente né potevano essere previsti con le competenze richieste per l'esecuzione dell'attività esercitata.

Improvviso

Per improvviso si intende un danno o una distruzione non previsti, indipendentemente dal periodo in cui si sono sviluppati, e che non è più possibile scongiurare.

Maintenance

Copertura di danni che si verificano dopo la scadenza dell'assicurazione di costruzione, nell'esecuzione di lavori di garanzia e causati durante il periodo della durata dei lavori assicurati, ma che si verificano esclusivamente entro la durata del periodo di Maintenance.

Primo rischio (PR)

La somma d'assicurazione viene fissata secondo le esigenze dello stipulante. Essa costituisce il limite dell'indennità per ogni sinistro.

Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch

LC = Lavori di costruzione, RCC = Responsabilità civile del committente

Assicurazione Lavori di costruzione

Copertura supplementare (Assicurazione complementare combinata)

- LC 6a Spese supplementari di sgombero e di eliminazione dei detriti
- LC 7 Impalcature, sbadacchiature e altro materiale
- LC 8 Scarpate e terreno
- LC 9 Costruzioni, opere e installazioni tecniche esistenti
- LC 10 Mobilio nelle costruzioni esistenti
- LC 11 Attrezzi, utensili, macchine da costruzione e attrezzatura di montaggio
- LC 18 Mobilio
- LC 19 Spese di perizia per un sinistro Lavori di costruzione assicurato
- LC 21d Danni acque per stabili (in via sussidiaria)
- LC 24 Condotte interrato proprie o di terzi e installazioni di terzi esistenti sulla parcella

solo per SMART e TOP:

- LC 15 Assicurazione contro i danni consecutivi a ritardi nella costruzione e all'interruzione dell'attività
- LC 17 Spese supplementari per lavoro straordinario e trasporto aereo
- LC 22 Inclusione dei graffi sui vetri

solo per TOP:

- LC 16 Furto con scasso di oggetti non fissati alle opere o agli stabili

LC6 - Spese di sgombero e altre spese

Sono assicurati, se sono la conseguenza di un danno assicurato:

le spese di sgombero, di salvataggio, di movimento, di ricerca di sinistro, di decontaminazione, eccetto i rifiuti tossici e materiali/materie che contengono delle sostanze nocive), le spese di demolizione e di ricostruzione così come le spese di eliminazione degli scarti e le tasse delle scariche.

LC6a - Spese supplementari di sgombero e di eliminazione dei detriti

Le spese di sgombero, di salvataggio, di movimento, di ricerca di sinistro, di decontaminazione, eccetto i rifiuti tossici e materiali/materie che contengono delle sostanze nocive), le spese di demolizione e di ricostruzione così come le spese di eliminazione degli scarti e le tasse delle scariche che superano la somma d'assicurazione a primo rischio accordata gratuitamente sono ugualmente assicurate fino alla somma convenuta nel contratto.

LC7 - Impalcature, sbadacchiature e altro materiale

Sono assicurati i danneggiamenti o distruzioni improvvisi e impreveduti delle installazioni ausiliarie, impalcature, sbadacchiature, perlinature e armature, struttura portante di tetti provvisori, cantine di betonaggio e container (baracche di cantiere) per la costruzione, fintanto che i danni risultano direttamente dai lavori di costruzione/montaggio assicurati.

Non sono assicurati i danni alle impalcature in seguito a vento o a tempesta se le impalcature non sono posate e montate conformemente alle regole dell'arte.

Un'impalcatura posata e montata secondo le norme deve sopportare dei venti di una velocità (raffiche

con punte) di circa 114 km/h senza subire dei danni importanti.

In caso di sinistro, saranno indennizzate le spese per il materiale utilizzato per il ripristino, al massimo tuttavia il valore attuale immediatamente prima del sinistro. Le spese necessarie per il lavoro effettuato in occasione del montaggio e dello smontaggio come pure la messa a disposizione del materiale, sono assicurati nel quadro della copertura di base sempre che queste spese siano comprese nelle prestazioni assicurate.

Copertura complementare per il fuoco e gli eventi naturali

Se il fuoco e gli eventi naturali sono coassicurati, questa copertura di assicurazione agisce in modo complementare a un'assicurazione fuoco/eventi naturali esistente. L'obbligo di prestazioni della Basilese interviene unicamente quando le prestazioni dell'altro contratto di assicurazione esistente sono esaurite.

Questa copertura complementare non è valida se non esiste nessun'altra assicurazione fuoco/eventi naturali.

LC8 - Scarpate e terreno

Sono assicurate le spese per la ricostruzione delle scarpate o del terreno previste inizialmente se non fanno parte delle prestazioni assicurate.

Non sono assicurate le costruzioni esistenti come stabili, muri di sostegno, strade, canalizzazione.

Sono compresi nell'assicurazione i danni della natura secondo LC 21 delle condizioni contrattuali, anche nel caso in cui questi sono esclusi dell'assicurazione complementare combinata.

LC9 - Costruzioni, opere e installazioni tecniche esistenti

Sono assicurati i danneggiamenti o distruzioni improvvisi e impreveduti di costruzioni esistenti risultanti dalle prestazioni di costruzione e di montaggio assicurate e che sono imputabili agli assicurati.

Sono considerati come costruzioni esistenti:

gli stabili come pure le relative installazioni tecniche (sempre che queste servano al funzionamento dello stabile e non sono considerate come mobilio), le opere o parti di opere

- che sono di proprietà del committente/titolare del diritto di superficie o
- alle quali egli partecipa in qualità di proprietario per piani o
- che il committente utilizza in qualità di locatario o
- che vengono lavorate, rispettivamente prese in conto dagli assicurati nel quadro delle prestazioni di costruzione assicurate (non si applica per le opere/gli stabili di terzi facenti l'oggetto di una sottomurazione o di un sottopassaggio).

Non sono assicurati:

- le semplici formazioni di crepe, anche in casi di pregiudicata impermeabilità. Sono tuttavia assicurate le crepe che, per ragioni statiche, rendono inevitabile il risanamento di parte dell'opera;
- i danni causati al mobilio (oggetti mobili che non fanno parte di stabili o di installazioni di questi);
- i materiali ausiliari e d'esercizio che non sono degli elementi di costruzione (combustibile, lubrificanti, merci ecc.);

- i danni causati a poco a poco dall'azione d'intemperie o temperatura, fumo, polvere, fuliggine, gas, vapori o scosse;
- i danni conseguenti al furto.

In caso di sinistro, saranno indennizzate le spese necessarie al ripristino, al massimo però il valore attuale immediatamente prima del sinistro.

Copertura complementare per il fuoco e gli eventi naturali (non si applica per il genio civile)

Se il fuoco e gli eventi naturali sono coassicurati, questa copertura di assicurazione agisce in modo complementare a un'assicurazione fuoco/eventi naturali esistente. L'obbligo di prestazioni della Basilese interviene unicamente quando le prestazioni dell'altro contratto di assicurazione esistente sono esaurite.

Il contraente è tenuto a segnalare i lavori di costruzione e montaggio al suo assicuratore Stabili.

Questa copertura complementare non è valida se non esiste nessun'altra assicurazione fuoco/eventi naturali.

LC10 – Mobilio nelle costruzioni esistenti

I danneggiamenti o distruzioni improvvisi e imprevisti ai beni mobili che si trovano nelle costruzioni esistenti sono assicurati, sempre che questi siano la conseguenza diretta di lavori di costruzione e di montaggio assicurati.

Sono considerate come costruzioni esistenti, le costruzioni e opere che sono di proprietà del committente/titolare del diritto di superficie, alle quali esso partecipa in qualità di proprietario per piani, che il committente utilizza in qualità di locatario o che vengono lavorati, rispettivamente presi in conto dagli assicurati nel quadro delle prestazioni di costruzione assicurate.

Non sono assicurati:

- i beni mobili degli imprenditori che partecipano all'opera di costruzione e dei loro subappaltatori;
- i valori pecuniari, ossia denaro, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti e merci), monete e medaglie, pietre preziose e perle;
- oggetti di valore e d'arte, gioielleria, pellicce, francobolli;
- i veicoli a motore e i velivoli, i rimorchi, le motociclette, i ciclomotori, i caravan, i mobile-homes e i battelli, compresi i loro accessori
- i danni causati a poco a poco dall'azione d'intemperie o temperatura, fumo, polvere, fuliggine, gas, vapori o scosse al mobilio dichiarato
- i danni conseguenti al furto.

In caso di sinistro, sono indennizzate le spese necessarie per il ristabilimento nello stato immediatamente prima del sinistro, al massimo il valore attuale, per le merci il prezzo di mercato. Il valore dei resti è dedotto dall'indennizzo.

Copertura complementare per il fuoco e gli eventi naturali

Se il fuoco e gli eventi naturali sono coassicurati, questa copertura di assicurazione agisce in modo complementare a un'assicurazione fuoco/eventi naturali esistente. L'obbligo di prestazioni della Basilese interviene unicamente quando le prestazioni dell'altro contratto di assicurazione esistente sono esaurite.

Questa copertura complementare non è valida se non esiste nessun'altra assicurazione fuoco/eventi naturali.

LC11 - Attrezzi, utensili e macchine da costruzione e attrezzatura di montaggio

Sono assicurati i danneggiamenti o distruzioni improvvisi e imprevisti agli attrezzi, utensili e macchine da costruzione e attrezzatura di montaggio ad eccezione di parti degli oggetti semoventi e flottanti, delle gru, degli autoveicoli e aeromobili, delle frese TBM inclusi i dispositivi d'avanzamento e il treno posteriore come pure le macchine e gli accessori per il Microtunneling, sempre che questi danni siano la conseguenza diretta di lavori di costruzione e di montaggio assicurati.

Non sono assicurati:

- i danni avvenuti durante l'esercizio per cause interne, in particolare i danni dovuti a fessure, crepe, deformazione e usura, a prescindere dalle cause che li hanno determinati (ad esempio effetti inevitabili dell'uso conforme o del trasporto, eccessiva sollecitazione, gelo, mancanza d'acqua, d'olio o di lubrificante). Se a seguito dei danni sopra indicati si verificano collisioni, cadute o crolli, tali danni indiretti conseguenti sono coperti;
- i danni riconducibili all'azionamento e all'utilizzo dei mezzi da parte di personale non qualificato o sprovvisto dell'addestramento ufficialmente prescritto;
- i danni a seguito di vizi o difetti che erano o dovevano essere noti all'assicurato o ai relativi organi;
- i danni che si verificano mantenendo in uso la cosa assicurata dopo il verificarsi di un sinistro, prima della riparazione definitiva e del ripristino del normale funzionamento, a meno che l'inseguimento della sua utilizzazione non si giustifica del punto di vista tecnico dell'assicurazione;
- i danni a trivelle benne a grinfia, a cucchiaio, tazze, pale, benne, rulli e pneumatici. Tali danni sono assicurati se si verificano in relazione a un danno assicurato ai mezzi.
- il furto

In caso di sinistro, sono indennizzate le spese necessarie per il ristabilimento nello stato immediatamente prima del sinistro, al massimo il valore attuale, per le merci il prezzo di mercato. Il valore dei resti è dedotto dall'indennizzo.

Copertura complementare per il fuoco e gli eventi naturali

Se il fuoco e gli eventi naturali sono coassicurati, questa copertura di assicurazione agisce in modo complementare a un'assicurazione fuoco/eventi naturali esistente. L'obbligo di prestazioni della Basilese interviene unicamente quando le prestazioni dell'altro contratto di assicurazione esistente sono esaurite.

Questa copertura complementare non è valida se non esiste nessun'altra assicurazione fuoco/eventi naturali.

LC13 - Periodo di « maintenance » di 2 anni

Sono assicurati, per la durata di 2 anni oltre la scadenza della copertura di base, i danni alle prestazioni di costruzione e di montaggio oggetto dell'assicurazione che sono stati causati:

- durante l'esecuzione di lavori di garanzia a cui è tenuto l'imprenditore assicurato oppure
- nel corso della durata dei lavori assicurati, ma si siano manifestati durante il periodo di «maintenance».

Questa copertura si estende, se incluse nel contratto, anche alle spese di sgombero e alle ulteriori spese in conformità alle disposizioni LC 6 delle condizioni contrattuali.

In caso di danni (come pure i relativi danni indiretti risultanti) ai manti impermeabili/isolanti, alle canalizzazioni e alle condotte di drenaggio / di trasporti di liquidi, sono unicamente assicurate le prestazioni di costruzione e di montaggio che non possono essere assicurate dall'assicurazione "Stabili". Questa copertura non comprende:

- la semplice formazione di crepe, anche nei casi in cui venga pregiudicata l'impermeabilità dell'opera interessata. La copertura assicurativa è tuttavia valida per le crepe che, per motivi statici, rendono indispensabile il risanamento di una parte dell'opera;
- le cose eventualmente assicurate a primo rischio (eccetto le Spese di perizia secondo CP LC19).

LC14 - Danni causati durante tumulti interni

A parziale deroga delle condizioni contrattuali, la copertura assicurativa si estende anche ai danni causati durante tumulti interni, nonché di tumulti di qualsiasi tipo e delle misure adottate per contrastarli.

Sono considerati tumulti interni o tumulti di qualsiasi tipo gli atti di violenza contro persone o cose perpetrati in occasione di assembramenti, disordini o agitazioni.

In caso di rivoluzione, ribellione e rivolta e delle misure adottate per farvi fronte, la Basilese risponde solo se l'assicurato dimostra che il danno non è in alcun modo in relazione con i suddetti eventi.

LC15 – Assicurazione contro i danni consecutivi a ritardi nella costruzione e all'interruzione dell'attività

1 Copertura assicurativa

Sono assicurati i danni economici (danni patrimoniali) causati da un ritardo nella costruzione o da un'interruzione dell'attività dovuti a un danno Lavori di costruzione o Montaggio assicurato.

La copertura assicurativa è anche valida se degli stabil, parti di stabili, e relative installazioni tecniche installate e/o macchine non sono più utilizzabili in seguito ad un danno di costruzione assicurato.

Se il fuoco e gli eventi naturali sono coassicurati, questa copertura assicurativa si applica per quanto le prestazioni di un altro contratto di assicurazione non siano dovute (copertura sussidiaria).

2 Redditi e spese assicurate

Sono assicurate le seguenti spese a carico del committente (elenco esaustivo) :

- Perdite di affitti o di reddito, spese supplementari per traslochi, spese d'immagazzinamento/stoccaggio (per es. di mobili o apparecchiature tecniche), spese d'albergo, spese per la limitazione del danno, spese supplementari per il finanziamento della costruzione, spese supplementari per misure provvisorie, danni subiti dai locatari per i ritardi nella costruzione
- In caso di un'interruzione d'esercizio sulla parcella edificabile :
 - Le spese sostenute che sono necessarie al mantenimento dell'attività al suo livello atteso/presumibile (senza un evento di sinistro) durante l'interruzione, per esempio per :
 - l'affitto di altri locali
 - l'utilizzo di installazioni o di attrezzature di terzi
 - le spese di trasporto per lo spostamento delle attività
 - se una perdita del reddito è dimostrabile, la perdita del reddito d'esercizio

con deduzione delle spese risparmiate.

3 Non sono assicurati

I danni economici (danni patrimoniali) risultanti

- da circostanze che non hanno alcun rapporto di causalità con il danno Lavori di costruzione/Montaggio assicurato
- da guasti, deteriorazioni o distruzioni di attrezzi, di apparecchi e di macchinari e d'installazioni di cantiere che sono utilizzati per l'opera in questione
- da immissioni quali emissioni sonore, vibrazioni, polvere, ecc., inerente all'attività di costruzione
- da lesioni corporali
- da disposizioni di diritto pubblico
- dall'ampliamento degli impianti o ad innovazioni eseguite dopo il sinistro
- da una mancanza di capitale, anche se questo risulta dal danno di costruzione/montaggio
- dall'interruzione di attività temporanea, di perdita o di risoluzione di contratti di leasing o di danni che sopraggiungono dopo l'inizio della produzione e dell'esercizio
- da un furto semplice
- dai danni secondo l'assicurazione complementare "Maintenance" (CP LC12/13)
- dalle pene convenzionali, penalità, ecc.

4 Durata della garanzia, franchigia

- 4.1 La Basilese risponde del danno economico (danno patrimoniale) al massimo durante 12 mesi a partire dal verificarsi del sinistro Lavori di costruzione/Montaggio assicurato, per un ritardo nella costruzione a partire dalla data della consegna o della fine dei Lavori di costruzione/Montaggio prevista senza il sinistro.

5 Somma d'assicurazione

Indennità massima (sottolimito) secondo l'estensione dell'assicurazione.

6 In caso di sinistro

6.1 Obblighi

Lo stipulante oppure l'avente diritto deve

- informare immediatamente la Basilese al verificarsi di un sinistro Lavori di costruzione/Montaggio
- durante la durata della garanzia provvedere alla riduzione del danno da interruzione. In questo arco di tempo la Basilese ha il diritto di richiedere tutti i provvedimenti che ritiene opportuni e di verificare i provvedimenti adottati
- segnalare alla Basilese la ripresa dei lavori del cantiere per la parte coinvolta dal danno, rispettivamente di indicare l'impresa di costruzione coinvolta dal sinistro
- consentire alla Basilese e ai periti qualsiasi ispezione sulla causa; lo stipulante è inoltre tenuto, a tal fine e alla domanda della Basilese, di mettere a disposizione a sue spese tutti i documenti importanti per la determinazione del sinistro (come i piani di rete, programmi di costruzione, controlli dell'avanzamento della costruzione)

6.2 Determinazione del sinistro

L'avente diritto deve dimostrare l'importo delle pretese del danno.

In linea di principio la perdita di reddito viene accertata al termine della durata della garanzia. Di reciproco accordo può essere determinata anche prima.

7 Indennizzo

7.1 La Basilese risarcisce il danno tenendo conto della durata di garanzia, della franchigia e del periodo di carenza per i danni economici (danni patrimoniali).

7.2 In caso d'interruzione d'esercizio

- le spese supplementari effettive necessarie e giustificate dal punto di vista economico per il mantenimento dell'esercizio nella misura presumibile, meno i costi risparmiati
- alla fine della durata di garanzia : il reddito d'esercizio atteso senza l'evento di sinistro sotto deduzione del reddito d'esercizio realizzato durante la durata della garanzia e delle spese risparmiate (per esempio la diminuzione dell'acquisto delle materie prime o di merci)

Il reddito d'esercizio corrisponde al ricavo risultante

- dalla vendita delle merci commerciali o dei beni fabbricati
- dai servizi forniti

senza l'imposta sul valore aggiunto deducibile dal cliente.

Le circostanze che, se l'interruzione non si fosse verificata, avrebbero influenzato il reddito d'esercizio durante la durata della garanzia, sono prese in considerazione.

7.3 Le spese per la limitazione del danno corrispondono alle spese che gli assicurati hanno dovuto consentire dopo gli eventi di sinistro Lavori di costruzione/Montaggio per limitare la perdita di reddito. Le spese non autorizzate dalla Basilese sono indennizzate unicamente se gli assicurati possono provare la loro incidenza sulla riduzione delle spese del danno.

7.4 L'indennità totale è limitata alla somma d'assicurazione.

LC16 - Furto con scasso di oggetti non fissati alle opere o agli stabili

A parziale deroga dell'articolo LC3 delle condizioni contrattuali (CC) sono coperti, a primo rischio, il furto con scasso di oggetti assicurati che sono compresi nella somma d'assicurazione secondo le CC LC30.

E' assimilato al furto con scasso il furto commesso da persone con atti di violenza introducendosi in uno stabile, in uno dei suoi locali o scassinando un contenitore all'interno di uno stabile. Gli stabili in corso di costruzione, baracche di cantiere e containers sono considerati come degli stabili. Il furto commesso impiegando le chiavi regolari o i codici, se l'autore se ne è appropriato mediante furto con scasso o rapina (furto commesso sotto minaccia o usando violenza), è anche assimilato a un furto con scasso.

In caso di sinistro, una denuncia dovrà essere depositata presso l'autorità di polizia competente.

Indennità massima e franchigia

Indennità massima (sottolimita) secondo l'estensione dell'assicurazione.

La franchigia sarà dedotta separatamente indipendentemente delle franchigie per le altre cose e spese.

Non sono assicurati :

- la parte del danno per la quale delle prestazioni di un altro contratto di assicurazione sono dovute
- i danni causati da persone che vivono in comunione domestica con lo stipulante o dai suoi dipendenti, se le funzioni di servizio hanno loro permesso l'accesso ai locali d'assicurazione
- le perdite che sono state constatate durante un inventario
- il furto semplice, l'appropriazione indebita o fraudolenta
- i danni o perdite risultanti dall'applicazione di decisioni adottate dagli organi statali, consecutivi a sequestro o confisca

- danni causati da incendio o eventi naturali
- le cose eventualmente assicurate al primo rischio secondo LC11 (attrezzi, utensili e macchine edili)

Indennizzo secondo articolo 63 LCA:

Prezzo di mercato:

Prezzo al momento del sinistro per delle merci della stessa qualità, sotto deduzione del valore dei resti delle merci danneggiate.

Per le merci acquistate, il prezzo di mercato equivale al prezzo d'acquisto inclusi i costi per il trasporto, dogana, camionaggio, scarico, magazzinaggio, controlli di qualità e quantità come iscrizioni e registrazioni. Sconti e ribassi vengono dedotti.

LC17 - Spese supplementari per lavoro straordinario e trasporto aereo

Sono assicurate le spese supplementari per

- il lavoro straordinario di sabato, domenica, durante le festività e il lavoro notturno a seguito di un danno di costruzione e di montaggio assicurato;
- le spese di trasporto aereo a cui si debba ricorrere per porre rimedio a un danno soggetto a obbligo di risarcimento.

Indennità massima (sottolimito) secondo l'estensione dell'assicurazione.

LC18 - Mobilio

Sono assicurati i danni a beni mobili che non rientrano nell'ambito delle prestazioni di costruzione e di montaggio e che vengono mossi all'interno del cantiere ad esempio mediante gru, carrelli elevatori, ascensori di cantiere, automezzi. Le prestazioni del presente contratto sono subordinate ad un eventuale prestazione dell'assicurazione cose o trasporti esistente.

Indennità massima (sottolimito) secondo l'estensione dell'assicurazione.

Non sono assicurati:

- gli attrezzi, gli utensili e le macchine da costruzione
- i danni conseguenti a furto
- fuoco/eventi naturali secondo la definizione delle condizioni contrattuali.

LC19 - Spese di perizia per un sinistro Lavori di costruzione assicurato

Sono assicurate le spese di perizia e accertamento del danno al fine di chiarire e localizzare danni materiali di origine ignota alle prestazioni di costruzione o di montaggio, che sono intervenuti nella durata del contratto in seguito a un sinistro Lavori di costruzione assicurato e sono stati riscontrati durante l'esecuzione dei lavori o solo nel periodo di garanzia successivo al collaudo dell'opera.

La copertura è valida durante 12 mesi a partire dalla ricezione dell'opera rispettivamente, se questo è convenuto, durante il periodo di "maintenance". Il perito viene designato dalla Basilese in accordo con l'assicurato rispettivamente con le imprese interessate.

Indennità massima (sottolimito) secondo l'estensione dell'assicurazione.

Nessuna indennità è versata qualora si rivelasse di un danno che ha per origine una causa non assicurata, per esempio un difetto di costruzione o di esecuzione.

LC21d - Danni acque per stabili (in via sussidiaria)**Validità temporale**

In derogazione parziale di G1 delle Condizioni Contrattuali, la coperta di assicurazione esordisce al ricevimento, rispettivamente il collocamento in sfruttamento delle prestazioni di costruzione assicurata e prende fine 6 mesi dopo i loro ricevimenti o i loro collocamenti in sfruttamento, tuttavia al più tardi 6 mesi dopo la scadenza del contratto.

Copertura assicurativa

Sono assicurati i danni causati da:

- Fuoriuscita d'acqua e di liquidi da
 - condutture di liquidi che servono soltanto allo stabile assicurato, come pure le installazioni e apparecchi che vi sono collegati
 - fontane ornamentali, acquari, materassi ad acqua, impianti per il riscaldamento e per la produzione di calore, serbatoi per olio combustibile o installazioni frigorifere
- Infiltrazione d'acqua piovana o dal fondersi della neve o del ghiaccio all'interno dello stabile da canali di scarico esterni, dalle grondaie, attraverso il tetto, attraverso delle finestre, porte o lucernari chiusi
- Rigurgito dell'acqua di scarico della canalizzazione e dell'acqua del sottosuolo all'interno dello stabile

Sono inoltre coperti dall'assicurazione:

- Danni provocati dal gelo
Spese per scongelare e riparare le condutture d'acqua e gli apparecchi collegati ad esse danneggiati dal gelo, anche all'esterno dello stabile nella misura in cui fanno parte dello stabile assicurato e nel limite della parte per la quale il contraente è responsabile della loro manutenzione
- Spese di ricerca di fuoriuscita e di scopritura
Spese di ricerca (ricerca di fuoriuscita) e per scoprire le condutture d'acqua avariate e per rimuoverle o ricoprire quelle riparate, anche all'esterno dello stabile, nella misura in cui appartengono allo stabile assicurato e nell'ambito della parte per la quale il contraente è responsabile della loro manutenzione. L'indennità per le spese di ricerca di fuoriuscita e di scopritura è limitata a 10'000.00.

Base di calcolo dell'indennità = spese effettive

Nessuna copertura assicurativa per:

- danni ai liquidi fuoriusciti e alla loro perdita
- danni causati dall'acqua piovana o dal fondersi della neve o del ghiaccio alle facciate (muri esterni compresa l'isolazione, finestre, porte, ecc.) nonché al tetto (alla costruzione portante, alla copertura del tetto e all'isolazione)
- danni durante il riempimento di contenitori di liquidi e condutture e durante i lavori di revisione o riparazione a condutture e contenitori di liquidi e alle installazioni e apparecchi collegati
- spese per scongelare e riparare le grondaie e i canali di scarico esterni
- danni causati da rigurgito per i quali il proprietario della canalizzazione è responsabile
- danni agli impianti frigoriferi, causati da gelo prodotto artificialmente

- danni causati da cedimento del terreno, da cattivo terreno da costruzione, da costruzione difetto-sa, in particolare modo in seguito a mancato rispetto delle norme di costruzione (norme SIA)
- danni dovuti a deficiente manutenzione dello stabile o omissione di misure protettive
- spese per la rimozione della causa del sinistro (esclusi i danni causati dal gelo)
- spese di ricerca di fuoriuscita e di scopritura per condutture di liquidi che non appartengono allo stabile assicurato
- le spese per scoprire le installazioni avariate e per rimurare o ricoprire i registri, le sonde e gli accumulatori interrati e simili che hanno chiesto una riparazione
- danni causati da incendio o eventi naturali

Indennità massima

Indennità massima (sottolimito) secondo l'estensione dell'assicurazione.

Copertura sussidiaria

La Basilese non indennizza la parte del danno per la quale gli assicurati hanno diritto a prestazioni previste da un altro contratto di assicurazione (p. es.: assicurazione di cose per stabili).

LC22 - Inclusione dei graffi sui vetri

In modificazione parziale delle condizioni contrattuali (LC43) sono assicurati, nel quadro della direttiva 006 "valutazione visiva del vetro dell'edificio", graffi così come danni causati da dei lavori di raschiatura e di saldatura a:

- vetrate, rivestimenti di facciata e pareti vetrate
- installazioni sanitarie quali le vasche da bagno e da doccia, i lavabi, i piani di lavoro delle cucine, i rivestimenti e les piastrelle/pannelli in ceramica, vetro, sintetico o pietra

Non sono assicurati i danni e i graffi

- che sono tollerati conformemente alla direttiva 006 dell'istituto svizzero del vetro nelle costruzioni. E' compito dei responsabili del progetto di assicurarsi che le condizioni imposte dalla norma siano rispettate. Il corrispondente rapporto di perizia (stabilito eventualmente da degli esperti) deve essere rimesso alla Basilese
- che non si producono in seguito a danneggiamenti impreveduti e improvvisi secondo LC1 delle Condizioni contrattuali (i danni che si ripetono, sistematici e che si cumulano sono di conseguenza esclusi)
- se si avvera che il committente o delle persone partecipanti alla costruzione per lui operanti (quali p.es. l'architetto, l'impresa generale di costruzioni, ecc.) non hanno preso tutte le misure appropriate di protezione (copertura, fogli di protezione, ecc.) per impedire che questi danni si producano
- che risultano da lavori di pulizia dei vetri da parte di un partecipante alla costruzione
- a delle costruzioni/opere esistenti
- che si sono prodotti al seguito di un danno "fuoco" o "eventi naturali"

Indennità massima e franchigia

L'indennità massima è limitata alla somma d'assicurazione o, se convenuta, al sottolimito secondo l'assicurazione combinata.

La franchigia sarà dedotta separatamente indipendentemente delle franchigie per le altre cose e spese e ammonta al 20% dell'indennizzo, ma al minimo alla franchigia convenuta nel contratto.

LC24 - Condotte interrato proprie o di terzi e installazioni di terzi esistenti sulla parcella

Sono assicurati i danni impreveduti alle proprie condotte o a queste di terzi e alle installazioni sotterranee esistenti di terzi esistenti sulla parcella, a condizione che questi siano la conseguenza diretta dei lavori di costruzione assicurata e che siano al carico dell'assicurato. Questa copertura agisce sussidiariamente. I danni che rinalzano di un'assicurazione responsabilità civile così come i danni consecutivi non sono assicurati.

LC25 - Deposito sul cantiere

I danni e le perdite che sopraggiungono durante il deposito sono anche assicurati, per quanto le cose siano condizionate, depositate e protette secondo la loro natura e tenuto conto delle condizioni locali e climatiche.

LC26 - Terrorismo

Sono assicurati i danni alle prestazioni di costruzione in seguito a terrorismo. È considerato come terrorismo, ogni atto di violenza o minaccia di violenza perpetrato per motivi politici, religiosi, etnici, ideologici e simili. L'atto di violenza o la minaccia di violenza è tale da diffondere paura o terrore nella popolazione o in parte di essa o ad esercitare influenze su un governo o istituzioni statali.

Non sono considerati terrorismo i disordini interni. Sono considerati tali le violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e i saccheggi in relazione a disordini interni.

LC100 - Opere e/o lavori di costruzione in corso d'esecuzione

Le prestazioni lavori di costruzione per i danni avvenuti prima dell'inizio del contratto sono escluse dall'assicurazione.

Lo stipulante d'assicurazione deve provare che il danno è stato causato durante la durata del contratto.

LC102 - Franchigie

In caso di danno, la franchigia convenuta sarà dedotta una sola volta, fintanto che niente di contrario sia stato convenuto, questo anche se diverse cose dipendono da differenti assicurazioni complementari convenute sono danneggiate in occasione di uno stesso evento. Quando differenti franchigie sono convenute, sarà dedotta quella più elevata.

LC110 - Difetti delle impermeabilizzazioni elastiche, isolazioni, guarnizioni

La sola mancanza di ermeticità o la permeabilità del cemento o di un'eventuale guarnizione (comprese quelle delle sicurezze dello scavo di fondazione) sono considerate come difetti ai sensi dell'art. LC43 delle condizioni contrattuali (CC), a meno che non siano subentrate in seguito a danneggiamento o distruzione impreveduta di lavori assicurati.

LC114 - Trivellazione, spingi-tubi

Non sono assicurati

- in caso di abbandono dei lavori di trivellazione o di spingi-tubi, le spese relative alle prestazioni di costruzione sostenute fino al momento dell'interruzione dei lavori, come pure quelli necessari alla ripresa dei lavori;
- Le spese, o le spese supplementari, dovuti alla differenza dell'asse teorico, alla presenza di ostacoli o a causa di un' esecuzione imprecisa;
- La perdita di tubi o di teste di foraggio

LC116 - Esame geologico, terreno sfavorevole

I danni consecutivi a movimenti di terreno imputabili al fatto che un esame geologico adeguato non è stato disposto o che sono state omesse le misure di protezione dettate da tale esame, non sono assicurati. Un esame geologico non è richiesto, se e nella misura in cui ad avviso di esperto si può rinunciare a tale esame grazie alle condizioni del momento o sulla scorta di risultati già disponibili, derivanti da esami geologici d'altri progetti di costruzione, che sono utilizzabili anche per il piano di costruzione progettato.

LC117 – Sistema di pompaggio delle acque (quando la falda freatica viene abbassato)

Non sono assicurati i danni che sopraggiungono in seguito a un difetto del sistema di evacuazione delle acque (per esempio perché delle pompe di riserva con una prestazione sufficiente non sono pronte ad essere messe in servizio o le misure per metterle in funzione non sono appropriate o un sistema di allarme è difettoso). Inoltre nessun indennizzo sarà versato per i sinistri che sono dovuti al fatto che l'installazione sostitutiva (sufficiente per l'evacuazione delle acque) non è pronta per la messa in esercizio. Un'installazione di sostituzione è considerata come tale a condizione che questa possa riempire le stesse funzioni che l'installazione originale e disponga di una sorgente di alimentazione in energia distinta.

LC118 - Misure di sicurezza contro spinte verso l'alto

Fintanto che esiste il rischio di sollevamento, sono da adottarsi misure di sicurezza contro le spinte verso l'alto (ad es. possibilità di galleggiamento, ancoraggio, ballast).

Se queste condizioni non sono rispettate, i sinistri Lavori di costruzione che ne risultano non sono assicurati.

LC119 - Sicurezza/protezione dello scavo

Quando le differenze dell'asse teorico del rivestimento dello scavo non sono dovute che ad una installazione imprecisa, sono considerate come difetti ai sensi dell'art. LC43 delle condizioni contrattuali (CC).

LC121 - Lavori sulla copertura/tetto e sulle facciate della costruzione (per la trasformazione/ampliamento)

Durante l'apertura del tetto e delle facciate, lo stabile deve essere protetto con una copertura provvisoria resistente alle intemperie e adattata alla stagione. I lavori devono essere realizzati in maniera tale che alla fine di ogni giornata di lavoro una copertura stagna del tetto/della facciata sia messa in opera.

In caso di violazione di questa prescrizione, i danni consecutivi non sono assicurati.

LC124 - Foraggi geotermici fino a una profondità di 400 m

I costi e i danni che risultano da un foraggio di una falda sotterranea zampillante (pozzo artesiano) o di perdita di gas sono assicurati unicamente se l'impresa che esegue i lavori é in possesso del "Certificato di qualità per imprese di foraggio di sonde geotermiche verticali (SGV)" e che la fattibilità, le autorizzazioni, la pianificazione, l'esecuzione, le verifiche e i protocolli rispettano la norma SIA 384.

Sono assicurati i costi che devono venire assunti per ristabilire il foro/luogo di foraggio nella situazione immediatamente prima del sinistro.

I costi e le spese seguenti sono assicurati:

- chiusura della parte non impermeabile (definizione della maniera, materiale e lavoro)
- riempimento del foro
- trasporto fino al luogo di foraggio e spostamento di rientro delle macchine necessarie per la chiusura ermetica
- prestazioni di foraggio realizzate invano per il foro danneggiato
- in deroga dell'articolo S8 delle Condizioni Contrattuali, i costi supplementari consecutivi a un danno assicurato per l'intervento dei pompieri e della polizia

Non sono assicurati tutti gli altri costi quali:

- l'abbandono del foro per altre ragioni
- i costi supplementari consecutivi a delle condizioni geologiche inattese
- i danni economici consecutivi a un cambiamento del sistema di riscaldamento, alla diminuzione della potenza di riscaldamento, ecc.

LC125 - Sicurezza dello scavo ed eliminazione delle acque

Delle misure di sicurezza appropriate devono essere prese per evitare tutti i cedimenti dello scavo o la destabilizzazione della scarpata. Le acque sono da captare e da evacuare.

Prima dello scavo, il geologo o l'ingegnere civile sarà mandato per i problemi di sicurezza dello scavo. Gli assicurati e i rispettivi rappresentanti sono tenuti ad adottare tutte le constatazioni, raccomandazioni o richieste di geologi, ingegneri e specialisti in geotecnica.

In caso di violazione di queste prescrizioni, i danni che ne conseguono non sono assicurati. Questa esclusione di copertura non si applica se il committente dell'opera o il contraente prova, appoggiandosi sul rapporto redatto a posteriori da un ingegnere o un geotecnico qualificato, che il danno sarebbe avvenuto anche in caso di pianificazione, di controllo e di esecuzione dei lavori conformi alle regole dell'arte della costruzione.

Le modifiche della maniera di costruire dopo un danno (spese supplementari per la messa in sicurezza dello scavo non originariamente previsto nel progetto) non sono coperte.

LC131 - Lavori di palancole

Secondo LC1 delle Condizioni contrattuali, il danneggiamento o la distruzione che subentra in modo imprevisto e improvviso è assicurato. Di conseguenza, i sinistri prevedibili e che ci si può aspettare in relazione con i lavori di palancole, non sono assicurati.

Tali sinistri sono considerati come delle spese che devono essere assolutamente prese in considerazione per la realizzazione del progetto di costruzione (costi inevitabili).

LC132 - Edifici di valore storico

Per gli edifici antichi esistenti aventi valore storico o archeologico che sono coperti dalle disposizioni LC9 delle condizioni di assicurazione, la Basilese indennizza, in caso di sinistro, le spese necessarie per il ripristino dello stato immediatamente precedente al verificarsi del sinistro, tuttavia fino ad un massimo equivalente alla somma di primo rischio pattuita.

Queste sono:

- la manodopera normalmente necessaria per questo tipo di lavoro
- materiali usuali comparabili a quelli distrutti o danneggiati, se questi non sono riutilizzabili
- gli onorari di architetti e/o ingegneri

Non sono assicurate le spese per:

- onorari di archeologi e storici d'arte
- costi eccezionali per l'acquisto di materiale specifico antico, il quale è difficile da procurare
- dei metodi di lavoro molto costosi richiesti da parte ufficiale
- misure o provvedimenti che non sono stati convenuti particolarmente

LC133 - Pali di fondazione

Non sono considerati come danneggiamenti improvvisi e imprevisti ai sensi delle disposizioni LC1 delle condizioni contrattuali (CC):

La portata insufficiente o inferiore a quella attesa dai pali, l'abbassamento/innalzamento in seguito a vibrazioni o altri fenomeni, come pure l'abbandono dei lavori intrapresi nell'ubicazione di un palo a causa di un blocco isolato o di terreno localmente inadatto.

LC134 - Lavori di sottofondazione / consolidamento delle fondamenta

I lavori di sottofondazione/di consolidamento delle fondazioni dell'opera esistente devono essere effettuati a tappe e osservando rigorosamente le direttive dell'ingegnere civile incaricato.

Secondo LC1 delle Condizioni contrattuali, il danneggiamento o la distruzione che subentra in modo imprevisto e improvviso è assicurato. Di conseguenza, i sinistri prevedibili e che ci si può aspettare in relazione con i lavori di sottofondazione/consolidamento delle fondamenta, non sono assicurati.

Tali sinistri sono considerati come delle spese che devono essere assolutamente prese in considerazione per la realizzazione del progetto di costruzione (costi inevitabili).

LC 135 - Danni la cui sopravvenienza era altamente prevedibile

I danni la cui sopravvenienza era altamente prevedibile o che erano implicitamente accettati o risultanti dalla scelta di determinati metodi di lavoro allo scopo di ridurre i costi o di accelerare i lavori, non sono assicurati.

I danni causati p.es. dall'umidità o dall'acqua penetrata nell'opera in costruzione dal tetto, dalle facciate, dalle aperture nei muri o della platea sono solo assicurati se viene provato che i lavori sono stati eseguiti secondo le regole riconosciute della tecnica, e che tutte le precauzioni sono state prese per evitare questi danni.

LC142 - Agenti atmosferici, negligenze nelle misure di prevenzione dei danni dovuti alle intemperie

A precisazione delle disposizioni secondo LC1 delle CC, sono assicurati i danni consecutivi agli agenti atmosferici straordinari. Sono considerati come agenti atmosferici straordinari per esempio:

- le inondazioni e sinistri al seguito di un rigurgito nei dintorni diretti
- l'impiego dei servizi dei pompieri nel vicinato (per esempio per i pompaggi nelle cantine);
- gli straripamenti di fiumi e di ruscelli;
- degli avvenimenti tempestosi che sono riportati/comunicati dalla stampa.

In complemento delle disposizioni secondo LC42 delle CC, sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni dovuti agli agenti atmosferici normali. Sono considerati come tali gli agenti atmosferici che possono sopraggiungere tenuto conto della stagione, della topografia del terreno, dell'esposizione del luogo o della regione, quali per esempio:
 - le precipitazioni che provocano l'apparizione di acque di superficie o di ruscellamento o l'innalzamento del livello dei corsi d'acqua,
 - i venti e raffiche di ventolocali e regionali abituali prevedibili e ciò senza tener conto delle cause concomitanti quali le misure di protezione insufficienti, gli errori di esecuzione o i difetti di costruzione o una mancanza di coordinazione.

Tuttavia la copertura d'assicurazione persiste se il danno causato da condizioni meteorologiche normali si produce in seguito a un incidente di costruzione assicurato e se gli assicurati possono provare che questo risulta da azioni di terzi che non partecipano alla costruzione.

- i danni dovuti agli agenti atmosferici straordinari qualora risulti che, in caso di sinistro, i partecipanti alla costruzione hanno rinunciato a prendere le misure appropriate per prevenire le conseguenze di sinistri.

LC144 - Assestamenti e smottamenti/movimenti di terreno prevedibili

In conformità alle disposizioni LC1 delle condizioni contrattuali, le distruzioni e i danneggiamenti imprevedibili e improvvisi sono compresi nell'assicurazione. Conseguentemente gli assestamenti (differenziali) e gli smottamenti/movimenti di terreno conosciuti o prevedibili, così come i danni che c'era da aspettarsi a causa della scelta di determinati metodi di costruzione (p.es. esecuzione di palancole, trivellazione per vibrazione, battitura, pareti chiodate, lavori di sottomurazione, abbassamento della falda freatica, sbancamento di roccia) o in ragione dello stato dell'opera, non sono assicurati.

LC155 - Condotte esistenti

L'ubicazione delle condotte esistenti indicate nei piani di costruzione deve essere localizzata e contrassegnata sul cantiere prima dell'inizio dei lavori di scavo, rispettivamente prima di intraprendere i lavori di perforazione di plafoni o pareti.

In caso di omissione della localizzazione (per es. tramite rilevamento termografico, localizzazione delle condotte), i danni alle condotte sotterranee esistenti (per es. condotte di trasporto di energia), alle condotte esistenti nelle costruzioni (per es. linee telefoniche ed elettriche) e le spese conseguenti che ne risultano non sono assicurati.

LC156 – Rifiuti tossici e materiali/materie che contengono delle sostanze nocive (per esempio amianto, PCB - bifenili policlorurati)

Non sono assicurati i danni e i costi supplementari in relazione con i rifiuti tossici e materiali o materie che contengono delle sostanze nocive (per esempio amianto, PCB), nella misura in cui i danni sono imputabili alle proprietà dannose specifiche dei rifiuti tossici e materiali/materie che contengono delle sostanze nocive.

LC157 - Misurazione delle vibrazioni

Durante i seguenti lavori sono da eseguirsi misurazioni delle vibrazioni nei punti critici:

- lavori di demolizione e di scavo in roccia mediante brillamento d'esplosivo/martello pneumatico/scalpello/demolitore
- battitura / vibrotrivellazione o trivellazione
- durante l'utilizzo di macchine pesanti di compattamento del suolo.

In caso di superamento dei valori limite ai sensi della norma svizzera (SN 640 312a), sono da adottarsi immediatamente delle misure per la riduzione delle vibrazioni (ad es. modifica delle fasi di accensione, riduzione delle cariche, riduzione dell'energia di battitura, ecc.). Inoltre, la Basilese deve essere informata.

I danni conseguenti a un'eventuale violazione di queste prescrizioni non sono assicurati.

Assicurazione Responsabilità civile del committente**RCC7 - Prestazioni del committente**

La copertura d'assicurazione si estende ugualmente alla responsabilità civile del committente risultante dalle sue prestazioni per lavori di sterro e di lavori alle costruzioni portanti. L'allestimento dei piani, la direzione lavori (per es. calcoli statici, direzione locale dei lavori, ecc.), come pure le sistemazioni interne e i materiali forniti sono compresi nella copertura di base.

RCC8 - Responsabilità civile legale d'impresе ferroviarie

L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile legale di FFS per i danni che sono causati dai lavori assicurati.

La Basilese rinuncia alle eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione che potrebbe far vale verso le FFS.

Per quanto concerne la responsabilità civile legale dello stipulante, del suo personale e dei suoi ausiliari, la Basilese rinuncia, nel quadro delle condizioni contrattuali, al diritto di regresso verso i FFS per motivi legali che escludono o limitano la responsabilità, sempre che i danni non risultino in seguito ad una colpa grave o intenzionale da parte di FFS o del suo personale.

RCC9 - Copertura dei danni economici puri

L'assicurazione si estende anche alla copertura dei danni economici puri.

1. Sono considerati come danni economici puri, i danni valutati in denaro che non sono consecutivi né a lesioni corporali assicurati, né da danni materiali assicurati, causati al danneggiato. Nel quadro di altre disposizioni contrattuali, la copertura è limitata ai danni economici risultanti da un evento imprevisto risultante dal decorrere normale dei lavori progettati.
2. Sono esclusi dall'assicurazione le pretese
 - consecutive al non rispetto dei termini della scadenza dei lavori
 - per dei risarcimenti a carattere penale
 - per cause d'immissioni (rumori, scosse, polveri, acqua sporca, odori, ecc.) nella misura in cui non si tratti di difesa contro pretese ingiustificate
 - dal committente, di altri partecipanti alla costruzione, come pure dei fornitori

RCC10 - Perdita di chiavi

È assicurato la responsabilità legale dovuta alla perdita delle chiavi affidati, rispettivamente dei badge degli edifici, dei locali e installazioni nei quali i lavori assicurati sono eseguiti. Sono coperte le prestazioni per la sostituzione necessaria delle serrature e delle relative chiavi. La stessa regola si applica anche per i sistemi di chiusura elettronico.

RCC11 - Corrosione delle installazioni o delle condotte

In precisione delle condizioni contrattuali, la perforazione dalla ruggine o la fuga delle installazioni è da considerarsi un evento unico, repentino e imprevisto.

RCC100 - Opere e/o lavori di costruzione in corso d'esecuzione

Le prestazioni in responsabilità civile per i danni le cui cause si situano prima dell'inizio del contratto sono escluse dall'assicurazione.

Lo stipulante d'assicurazione deve provare che questi danni si sono verificati durante la durata del contratto.

RCC101 - Somma d'assicurazione

La somma d'assicurazione secondo il contratto è valevole per tutti i danni corporali, materiali così come economici puri (se assicurati) e per la protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico (se assicurata), come pure per le spese di prevenzione del danno presi contemporaneamente e verificatisi durante la durata del contratto.

Nel quadro della somma d'assicurazione totale, le prestazioni della Basilese sono limitate come segue:

- per i danni economici puri: indennità massima (sottolimito) secondo l'estensione dell'assicurazione
- in relazione ai foraggi geotermici a CHF 2'000'000
- per la protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico: indennità massima (sottolimito) secondo l'estensione dell'assicurazione

RCC102 - Franchigia per la durata del contratto

In caso di danni materiali e per le spese di prevenzione dei danni, la franchigia secondo il contratto è valida per l'insieme dei danni che si verificano durante la durata del contratto. Nessuna franchigia è applicata in caso di danni di persone.

Indennità massima (sottolimito) secondo l'estensione dell'assicurazione.

RCC104 - Franchigia per la durata del contratto in caso di lavori speciali

Sono valide le seguenti franchigie:

- in caso di danni materiali a beni immobili e per le spese di prevenzione dei danni a stabili o altre opere di terzi provocati in seguito a
 - demolizione di stabili/opere attigue/e
 - scavi mediante vibrazione o battitura di pareti berlinesi, di pali, profilati metallici, etc.
 - demolizione per brillamento d'esplosivo, martello pneumatico o con scalpello
 - lavori di spingitubi
 - lavori di sottomurazioni o di sottopassaggio di opere/stabili di terzi
 - di un abbassamento della falda freatica
 - di lavori di sterro su una pendenza superiore al 25%

l'assicurato prende a suo carico una franchigia di CHF 5'000.-- per tutti i danni materiali sopraggiunti durante la durata del contratto, purché non sia stato pattuito un importo più elevato.

- per tutti gli altri danni materiali e spese di prevenzione dei danni che si verificano durante la durata del contratto, è valida la franchigia secondo il contratto.

Nessuna franchigia è applicata in caso di danni di persone.

RCC106 - Prova futura memoria sullo stato delle opere esistenti

In caso di

- demolizione di stabili/opere attigue/e
- scavi mediante vibrazione o battitura di pareti berlinese, di pali, profilati metallici, etc.
- demolizione per brillamento d'esplosivo, martello pneumatico o con scalpello
- lavori di spingitubi
- lavori di sottomurazioni o di sottopassaggio di opere/stabili di terzi
- di un abbassamento della falda freatica all'infuori del profilo dello scavo

la copertura d'assicurazione per i danni alle opere/agli stabili situati in un raggio di 30 m dall'opera in costruzione è accordata solo se una prova futura memoria dell'opera/dello stabile in questione è stata redatta prima dell'inizio della costruzione.

RCC107 – Sicurezza dello scavo ed eliminazione delle acque

Delle misure di sicurezza appropriate devono essere prese per evitare tutti i cedimenti dello scavo o la destabilizzazione della scarpata. Le acque sono da captare e da evacuare.

Prima dello scavo, il geologo o l'ingegnere civile sarà mandato per i problemi di sicurezza dello scavo. Gli assicurati e i rispettivi rappresentanti sono tenuti ad adottare tutte le constatazioni, raccomandazioni o richieste di geologi, ingegneri e specialisti in geotecnica.

In caso di violazione di queste prescrizioni, i danni che ne conseguono non sono assicurati. Questa esclusione di copertura non si applica se il committente dell'opera o il contraente prova, appoggiandosi sul rapporto redatto a posteriori da un ingegnere o un geotecnico qualificato, che il danno sarebbe avvenuto anche in caso di pianificazione, di controllo e di esecuzione dei lavori conformi alle regole dell'arte della costruzione.

Le modifiche della maniera di costruire dopo un danno (spese supplementari per la messa in sicurezza dello scavo non originariamente previsto nel progetto) non sono coperte.

RCC108 - Misurazione delle vibrazioni

Durante i seguenti lavori sono da eseguirsi misurazioni delle vibrazioni nei punti critici:

- lavori di demolizione o di scavo in roccia mediante brillamento d'esplosivo/martello pneumatico/scalpello
- battitura/vibrotrivellazione o trivellazione
- durante l'utilizzo di macchine pesanti di compattamento del suolo.

In caso di superamento dei valori limite ai sensi della norma svizzera (SN 640 312a), sono da adottarsi immediatamente delle misure per la riduzione delle vibrazioni (ad es. modifica delle fasi di accensione, riduzione delle cariche, riduzione dell'energia di battitura, ecc.), e la Basilese deve essere informata.

I danni conseguenti a un'eventuale violazione di queste prescrizioni non sono assicurati.

RCC109 - Lavori di sottofondazione / consolidamento delle fondamenta

Il danneggiamento o la distruzione che subentra in modo imprevisto e improvviso a causa di lavori di sottofondazione/ consolidamento delle fondamenta è assicurato. Di conseguenza, i sinistri prevedibili e i quali ci si può attendere in relazione con i lavori di sottofondazione/consolidamento delle fondamenta, non sono assicurati.

Tali sinistri sono considerati come delle spese che devono essere assolutamente prese in considerazione per la realizzazione del progetto di costruzione (costi inevitabili).

RCC110 - Lavori con palancole

Il danneggiamento o la distruzione che subentra in modo imprevisto e improvviso a causa di lavori con palancole è assicurato. Di conseguenza, i sinistri prevedibili e i quali ci si può attendere in relazione con i lavori con palancole, non sono assicurati.

RCC112 - Installazioni esistenti

L'ubicazione delle condotte esistenti indicate nei piani di costruzione deve essere localizzata e contrassegnata sul cantiere prima dell'inizio dei lavori di scavo, rispettivamente prima di intraprendere i lavori di perforazione di plafoni o pareti.

In caso di omissione della localizzazione (per es. tramite rilevamento termografico, localizzazione delle condotte), i danni alle condotte sotterranee esistenti (per es. condotte di trasporto di energia), alle condotte esistenti nelle costruzioni (per es. linee telefoniche ed elettriche) e le spese conseguenti che ne risultano non sono assicurati.

RCC113 - Assestamenti e smottamenti/movimenti di terreno prevedibili

Il danneggiamento o la distruzione che subentra in modo imprevisto e improvviso a causa di assestamenti e smottamenti/movimenti di terreno è assicurato. Di conseguenza gli assestamenti (differenziali) e gli smottamenti/movimenti di terreno conosciuti o prevedibili, le formazioni di crepe o aggravamenti di crepe esistenti che ne risultano, così come i danni che c'era da aspettarsi a causa della scelta di determinati metodi di costruzione (p.es. esecuzione di palancole, trivellazione per vibrazione, battitura, pareti chiodate, lavori di sottomurazione, abbassamento della falda freatica, sbancamento di roccia) o in ragione dello stato dell'opera, non sono assicurati.

RCC115 - Foraggi geotermici fino a una profondità di 400 m

Se in seguito a un evento imprevisto la sopravvenienza di un danno assicurato a causa di un pozzo artesiano o di una perdita di gas é imminente, la copertura d'assicurazione si estende anche ai costi a carico dell'assicurato che si rendono necessari per l'esecuzione di misure appropriate (chiusura di un foro) allo scopo di prevenire questo pericolo.

I costi sono assicurati unicamente se l'impresa che esegue i lavori é in possesso del "Certificato di qualità per imprese di foraggio di sonde geotermiche verticali (SGV)" e che la fattibilità, le autorizzazioni, la pianificazione, l'esecuzione, le verifiche e i protocolli rispettano la norma SIA 384.

RCC116 - Protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico

- a) Se, in relazione con un evento di responsabilità civile assicurato dal presente contratto, viene aperta una procedura penale o una procedura disciplinare di diritto pubblico, la Basilese assume
- le spese per la necessaria rappresentanza legale dell'assicurato nella procedura penale o nella procedura disciplinare di diritto pubblico
 - le spese per perizie richieste dal tribunale o dall'avvocato incaricato con l'accordo della Basilese
 - le tasse giudiziarie o altre spese procedurali a carico dell'assicurato
 - le indennità processuali accordate dal tribunale alla controparte.

-
- b) Non sono assicurati, a complemento delle disposizioni d'esclusione delle CC, gli obblighi che rivestano carattere penale o simile (per esempio: le multe).
- c) Se risulta necessario l'incarico ad un difensore penale, la Basilese, di comune accordo con l'assicurato stesso, dà mandato ad un avvocato. Se questi non accetta gli avvocati proposti dalla Basilese, dovrà egli stesso proporne tre alla Basilese, tra i quali essa sceglierà l'avvocato che sarà incaricato della difesa. L'assicurato non è autorizzato a dare mandato ad un avvocato senza l'autorizzazione della Basilese.
- d) La Basilese può rifiutare di iniziare un ricorso contro una multa o l'appello ad un'istanza superiore contro una sentenza, se sulla base di quanto risulta dagli atti d'inchiesta, un successo sarebbe improbabile.
- e) Le spese di processo e altre indennità aggiudicate all'assicurato, spettano alla Basilese sino a concorrenza delle sue prestazioni e purché esse non rappresentino un indennizzo per le spese personali sostenute dall'assicurato stesso o un compenso per i servizi da lui prestati.
- f) L'assicurato è tenuto a portare immediatamente a conoscenza della Basilese tutte le comunicazioni e ordinanze concernenti la procedura penale o disciplinare di diritto pubblico e di attenersi alle disposizioni della Basilese. Se egli, di sua iniziativa o contrariamente alle disposizioni della Basilese, intraprende una qualsiasi azione, in particolare se fa appello senza il consenso esplicito della Basilese lo fa per proprio conto ed a suo rischio e pericolo. Se tale condotta ha dato risultato nettamente più favorevole, la Basilese rimborsa successivamente le spese nell'ambito delle citate disposizioni.

RCC117 - Rifiuti tossici e materiali/materie che contengono delle sostanze nocive (per esempio amianto, PCB - bifenili policlorurati)

RCC44 delle CC è rimpiazzata dalle disposizioni seguenti:

Non sono assicurati i danni e i costi supplementari in relazione con rifiuti tossici e materiali o materie che contengono delle sostanze nocive (per esempio amianto, PCB), nella misura in cui i danni sono imputabili alle proprietà dannose specifiche dei rifiuti tossici e materiali/materie che contengono delle sostanze nocive.

RCC118 - Danni all'oggetto lavorato o affidato

RCC39 delle CC è rimpiazzata dalle disposizioni seguenti:

Nessuna copertura assicurativa è accordata per danni a cose

- prese in locazione o in affitto, o prese o ricevute in un altro modo da un assicurato
- sulle quali un assicurato ha esercitato o avrebbe dovuto esercitare un'attività.

Se un'attività ai sensi del capoverso precedente è esercitata solo su parti di cose immobili, l'esclusione riguarda soltanto le pretese avanzate per danni a queste parti ed alle parti vicine nella misura in cui queste erano praticamente comprese nell'attività. Tuttavia, nel caso di ampliamento, trasformazione, riattamento, riparazione o miglioramento di opere esistenti, queste devono considerarsi nel loro insieme oggetto dell'attività quando si eseguono dei lavori sul disotto dell'opera o sugli elementi di sostegno o di stabilità. Sotto riserva della prima frase del presente capoverso, sono tuttavia coperte le pretese per danni ad opere vicine, sulle cui fondamenta si eseguono dei lavori.

RCC300 – Assicurazione infortuni per visitatori (solo per SMART et TOP)**1 Validità territoriale e temporale**

La validità territoriale é limitata al luogo del rischio assicurato da questo contratto e la validità temporale é limitata alle ore di visita del cantiere di costruzione / montaggio.

2 Persone assicurate e persone non assicurate

Sono assicurati i clienti, i visitatori e le persone accompagnanti che avendo diritto si trovano sulle parcelle o nei locali del contraente, così come i partecipanti ad una visita autorizzata del cantiere.

Non sono tuttavia assicurate tutte le persone che si trovano sulle parcelle o nei locali del contraente nell'ambito dell'esercizio di un'attività professionale (personale del contraente, artigiani, fornitori, ecc.), a meno che non si tratti di persone estranee all'esecuzione dell'opera che sono autorizzate a partecipare a una visita per delle ragioni professionali (giornalisti, reporters, ecc.).

L'assicurazione non é valida per gli incidenti che i locatari e i proprietari subiscono quando questi eseguono dei lavori negli stabili visitati e prende fine:

- in caso di locazione: con l'inizio della ricezione dell'oggetto affittato dal locatario
- in caso di acquisto: con l'iscrizione ufficiale al registro fondiario della mutazione di proprietà

3 Capitale d'invalidità con progressione

Il capitale d'invalidità sarà versato come segue:

- per la parte d'invalidità consecutiva all'incidente non eccedente il 25%, in base alla somma assicurata semplice
- per la parte d'invalidità consecutiva all'incidente superiore al 25% ma non eccedente il 50%, in base al doppio della somma assicurata
- per la parte d'invalidità consecutiva all'incidente eccedente il 50%, in base al triplo della somma assicurata.

4 Copertura di previdenza

Se nessuna copertura esiste al momento dell'incidente al senso della Legge federale sull'assicurazione-malattia (LAMal), la Basilese Assicurazione SA prende in carico l'insieme delle prestazioni di cura e costi ingaggiati. In caso di soggiorno ospedaliero, i costi in 1.classe.

5 Imputazione sulle pretese in responsabilità civile all'impresa assicurata

Le prestazioni dell'assicurazione infortuni per visitatori servono in primo luogo a coprire le eventuali pretese di responsabilità civile formulate contro il contraente o il suo personale, rispettivamente gli imprenditori assicurati; esse sono tuttavia pagate indipendentemente delle citate pretese.

6 Danni materiali

Sono assicurati i danni alle cose che la persona assicurata porta su se stessa o con essa (vestiti, merce, ecc.) fino a un montante massimo di CHF 10'000, fintanto che il danno sia in relazione con l'incidente assicurato.

Sono rimborsati:

- I costi per la riparazione in caso di deteriorazione di una cosa assicurata, al massimo tuttavia i costi per il riacquisto (valore a nuovo)
- I costi per il riacquisto (valore a nuovo) di una cosa assicurata in caso di distruzione della stessa.

Le pretese che il lesionato può far valere contro dei terzi passano alla Basilese nella misura in cui questa ha versato delle indennità.

7 Estensione dell'assicurazione

Salvo convenzione contraria, le disposizioni e la relativa prassi d'applicazione della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), rispettivamente della LPGA, sono applicabili per analogia a tutte le pretese.

8 Prestazioni dell'assicurazione

Prestazioni in caso d'incapacità al lavoro temporanea:

- Indennità giornaliera (assicurazione danni): L'indennità giornaliera convenuta proporzionalmente al grado d'incapacità al lavoro.

Prestazioni in caso d'incapacità al lavoro permanente:

- Capitale d'invalidità (assicurazione di somme): il capitale d'invalidità convenuto in proporzione al grado d'invalidità presumibile definitivo, entro 10 anni dal giorno dell'evento. Il grado d'invalidità è determinato in base alle disposizioni relative all'indennità per menomazione dell'integrità secondo la LAINF.

Prestazioni in caso di morte:

- Capitale in caso di morte (assicurazione di somme): il capitale convenuto. Sono beneficiarie esclusivamente le seguenti persone e nell'ordine indicato:
 - il coniuge o il partner registrato
 - i figli minorenni, i figli che sono permanentemente incapaci al guadagno e quelli che seguono una formazione professionale
 - le altre persone il cui mantenimento era totalmente o principalmente a carico della persona assicurata al momento della morte
 - i genitori

In mancanza di beneficiari sopraccitati, saranno indennizzate le spese funerarie fino al 10% della somma per il caso di morte purché esse non siano state pagate da un assicuratore o da un terzo responsabile.

Un capitale d'invalidità già versato per lo stesso sinistro sarà dedotto dal capitale in caso di morte.

Il contraente non può cambiare l'ordine dei beneficiari di questo regolamento.

Altre prestazioni

- Diaria ospedaliera (assicurazione di somme): la diaria ospedaliera convenuta durante una degenza ospedaliera o un soggiorno di cura.
- Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese in complemento alle assicurazioni sociali obbligatorie (assicurazione di danni)
 - cura medica ambulatoria *
 - ricovero ospedaliero nella classe convenuta *
 - medicinali *

- contributi per cure mediche a domicilio *
- cure complementari o balneari prescritte dal medico *
- mezzi ausiliari come sedia a rotelle, protesi, ecc.
- danni materiali agli occhiali, apparecchi acustici, protesi dentarie, ecc.
- spese di salvataggio, di recupero, di viaggio e di trasporto necessari dal punto di vista medico; al massimo CHF 20 000.–
- vestiti danneggiati dell'assicurato come pure le spese per la pulizia di veicoli di terzi e oggetti appartenenti a persone che hanno aiutato al salvataggio, fino a concorrenza di CHF 2000.– per infortunio

* All'estero, al massimo il doppio dell'importo delle spese che sarebbero risultate se lo stesso trattamento fosse stato eseguito in Svizzera.

Le franchigie, le partecipazioni ai costi e le spese delle assicurazioni sociali non vengono presi a carico.

Estensione delle prestazioni

- Servizio militare, servizio civile e di protezione civile: assicurati sono anche gli infortuni che si verificano durante il servizio militare, il servizio civile e di protezione civile svizzero
- Indennità giornaliera: l'indennità giornaliera convenuta é versata anche quando subentra il diritto all'indennità giornaliera dell'Al. Non viene effettuata nessuna trattenuta sull'indennità giornaliera, secondo la LAINF, in caso di ricovero ospedaliero
- Negligenza grave: la Basilese rinuncia al diritto di ridurre le prestazioni in caso di negligenza grave.

9 Restrizioni delle prestazioni

Riduzioni e rifiuti delle prestazioni

Le disposizioni della LAINF sono valide per analogia. Eccezione: nessuna riduzione in caso di negligenza grave.

Non sono assicurate le conseguenze di:

- terremoti e di eventi bellici in Svizzera
- irradiazioni nucleari

Indennità giornaliera

La durata delle prestazioni è limitata a 730 giorni, ridotta del termine d'attesa. Gli assicurati che al momento dell'infortunio hanno meno di 16 anni d'età, non hanno nessun diritto all'indennità giornaliera.

Capitale in caso di morte

- Un capitale d'invalidità già versato per lo stesso sinistro sarà dedotto dal capitale in caso di morte.
- Il capitale in caso di morte, ammonta in caso di morte dei figli che al momento del decesso avevano meno di
 - due anni e mezzo: al massimo CHF 2500.–.
 - dodici anni: fino a concorrenza di CHF 20 000.– per tutti i contratti d'assicurazione infortuni esistenti presso la Basilese.

Se il contratto prevede un capitale in caso di morte inferiore, quest'ultimo è determinante.

10 Prestazioni massime

Le prestazioni della Basilese sono limitate a CHF 5'000'000.-- per evento per gli infortuni e i danni materiali insieme, indipendentemente dal numero di persone toccate da questo evento.